



N. 22.

## **Legge contenente provvedimenti sui cereali.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio del LX nella Sua Tornata odierna:*

### **Art. 1.**

Il frumento, il granturco e l'orzo, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granelle, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo seguente.

### **Art. 2.**

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo familiare dei produttori e dei coltivatori agricoli nonché alla semina e alla alimentazione del bestiame e del pollame.

La provvista di grano per la famiglia padronale è fissata in quintali 1,75 per ciascuna delle persone conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2,25 per ciascuna di dette persone.

In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti granturco e orzo in proporzione di chilogrammi 150 per ogni cento di grano.

La provvista di orzo mondo per le suddette famiglie è fissata in Kg.5 per ogni persona.

Per l'alimentazione del bestiame è autorizzata la trattenuta di quintali tre di granturco e di q.li 2,50 di orzo comune per ogni capo bovino.

La trattenuta di granturco per ogni capo suino da ingrasso sarà fatta - quando si tratta di azienda agricola o di proprietario o conduttore di piu' fondi - sulla produzione totale e per il numero complessivo dei suini esistenti nell'azienda o nei vari fondi.

Per la pollicoltura è concesso ai coloni e ai coltivatori diretti di trattenere una quantità di granturco, da prelevare sulla propria produzione, in ragione di Kg.5 per ogni tornatura di terreno lavorativo. I proprietari, in ogni caso, non potranno trattenere complessivamente piu' di Kg.150.

### **Art. 3.**

E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettorato Politico - di cambiare il prodotto trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per fabbisogno familiare, per l'alimentazione del bestiame e per le semine non possono formare oggetto di atti di compra vendita.

Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art.2 devono essere consegnati all'ammasso.

### **Art. 4.**

Entro il 31 agosto i proprietari o possessori o detentori di grano e di orzo, ed entro il 31 ottobre 1943 quelli di granturco, devono denunciare per iscritto allo Ispettorato Politico;

- a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventualmente ancora posseduta dei raccolti degli anni passati;
- b) la quantità necessaria per la semente;
- c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;
- d) il numero e la qualità del bestiame avente diritto alle detrazioni di cui allo articolo 2 e il luogo in cui è custodito.

Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica dovrà darne avviso preventivo, o almeno entro le ventiquattro ore dalla introduzione, allo Ispettorato Politico.

### **Art. 5.**

Tutti i prodotti vincolati - fatta eccezione per le detrazioni autorizzate dall'art.2 - devono essere consegnati e venduti al Forno Molino Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso che corrisponderà;

- a) per il grano il prezzo base di L.220 al quintale, resa 75;
- b) per il granturco e l'orzo il prezzo corrisposto dall'ammasso della Provincia di Forlì.

La consegna dei prodotti deve essere fatta entro il 30 Settembre 1943 per il grano e l'orzo ed entro il 15 Novembre 1943 per il granturco.

### **Art. 6.**

Il granturco, raccolto dalla semina di qualità cinquantina; per uso foraggio, viene lasciato ai produttori per l'alimentazione del bestiame.

Tale granturco non dovrà essere mescolato con quello del primo prodotto destinato alla alimentazione.

### **Art. 7.**

Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 Giugno 1942 N.20.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra ammassanti da una parte e Forno Molino Silo dall'altra, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

**Art. 8.**

La presente Legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 Luglio 1943 (1642 d.F.R.)**

I CAPITANI REGGENTI

Marino Michelotti - Bartolomeo Manzoni Borghesi

IL SEGRETARIO DI STATO a.i.

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi